

Paola Costa

# La Legge di Bilancio 2017

---

## La Legge di Bilancio 2017

La Legge di Bilancio per il 2017 - che da quest'anno comprende anche la legge di stabilità - contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2017 e si compone di due sezioni:

- la prima sezione (normativa) contiene gli interventi legislativi previsti dalla manovra;
- la seconda sezione (contabile) contiene gli effetti delle nuove disposizioni in termini di entrate e spese di bilancio.

La Legge 11.12.2016 n. 232, che è stata pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2016, è stata preceduta dal collegato DL n. 193/2016 contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", di cui abbiamo dato conto in un precedente intervento.

In questa sede procediamo a una disamina dei provvedimenti di natura tributaria di maggior interesse contenuti nella Legge di Bilancio.

---

## Novità in materia di reddito d'impresa

### **Determinazione del reddito delle imprese minori "per cassa"**

A decorrere dal 2017 vengono modificati:

- l'art. 66 del TUIR, che contiene le disposizioni sulla determinazione del reddito delle imprese minori in regime di contabilità semplificata, prevedendo quale criterio di imputazione temporale delle componenti reddituali il criterio di cassa in luogo di quello di competenza;
- l'art. 18 del DPR 600/1973, relativo alle modalità di tenuta della contabilità semplificata per le imprese minori.

Come noto, le imprese individuali, le società di persone e i soggetti assimilati che non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro di ricavi (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), ovvero di 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività) si trovano naturalmente in regime di contabilità semplificata per il periodo d'imposta successivo. In caso di esercizio congiunto di attività di prestazione di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente e, in mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Il nuovo comma 1, primo periodo, dell'art. 66 del TUIR prevede che il reddito delle imprese minori in contabilità semplificata sia determinato come differenza fra:

- l'ammontare dei ricavi, dividendi e interessi percepiti nel periodo d'imposta e
- l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso.

Per effetto del riferimento alla "percezione" e al "sostenimento", dunque, tali componenti reddituali divengono fiscalmente rilevanti in base al criterio di cassa.

Rilevanti deroghe al principio di cassa, tuttavia, vengono previste dal secondo periodo del comma 1 e dai commi 2 e 3 dell'art. 66, per quelle componenti reddituali che per la loro natura mal si conciliano con l'imputazione sulla base della regolazione finanziaria. Restano pertanto ancorate al criterio della competenza economica, come confermato dall'Amministrazione Finanziaria nel corso del Telefisco 2017:

- i ricavi derivanti dalla destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, i proventi immobiliari, le plus- e le minusvalenze, nonché le sopravvenienze attive e passive;
- le quote di ammortamento, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le spese di lavoro dipendente, gli oneri di utilità sociale, le spese relative a più esercizi, gli oneri fiscali e contributivi e le deduzioni forfettarie per gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli autotrasportatori.

Non concorrono invece più alla formazione del reddito d'impresa le variazioni delle rimanenze, in quanto le spese per l'acquisto di materie prime e merci divengono deducibili nell'esercizio di sostenimento del costo. Tuttavia il reddito del primo periodo d'imposta in cui si applica il criterio di cassa è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Sempre nel corso di Telefisco 2017, è stata inoltre riconosciuta in via amministrativa l'applicabilità della disciplina transitoria prevista dall'art. 1 c. 19 della L. 232/2016, per evitare che il passaggio dal regime di competenza al regime di cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione, ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito. Pertanto, tutti i componenti che abbiano concorso alla formazione del reddito 2016 in base agli ordinari criteri di competenza non rileveranno più nel 2017, anche se in tale periodo si verificherà la loro manifestazione finanziaria (e viceversa).

Resta immutato il regime delle perdite fiscali che sono utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, senza possibilità di riporto agli esercizi successivi dell'eventuale eccedenza inutilizzata.

Viene infine disposto che gli stessi criteri previsti nell'art. 66 del Tuir siano applicabili anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

Le nuove disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa hanno reso necessaria anche una modifica delle norme contenute nell'art. 18 del DPR 600/1973, al fine di adeguare l'impianto contabile dei contribuenti minori.

Vengono ora previste tre modalità alternative di tenuta delle scritture contabili:

1. tenuta di un registro cronologico dei ricavi percepiti (con annotazione, per ciascun incasso, dell'importo, delle generalità e indirizzo del soggetto che effettua il pagamento e degli estremi della fattura/documento emessi) e di un registro cronologico delle spese sostenute (con annotazione, con riferimento alla data di pagamento, delle generalità e indirizzo del soggetto che riceve il pagamento e degli estremi della fattura/documento ricevuti). Nei medesimi registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi e negativi di reddito rilevanti. Oltre a tali registri devono essere tenuti i registri IVA;
2. tenuta dei soli registri IVA, integrati da separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi

sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

3. tenuta dei soli registri IVA, senza annotazioni relative a incassi e pagamenti. In tale caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Tale modalità di registrazione è esperibile solo previa opzione vincolante per almeno un triennio. Resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Permane inoltre, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del libro unico del lavoro (in presenza di lavoratori dipendenti).

I contribuenti minori hanno facoltà di esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria, tenendo un comportamento concludente e comunicando successivamente l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L'opzione - che ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, è valida fino a revoca ed è vincolante per un triennio - comporta la determinazione del reddito d'impresa per competenza.

### **Imposta sul reddito d'impresa (IRI)**

A decorrere dal 2017, con l'inserimento nel TUIR del nuovo articolo 55-bis, viene introdotto un nuovo regime opzionale di tassazione del reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria.

Il nuovo regime opzionale prevede la separazione:

- del reddito d'impresa reinvestito, assoggettato a IRI con la medesima aliquota stabilita per l'IRES (attualmente pari al 24%);
- degli utili prelevati dall'imprenditore o dai soci, assoggettati a IRPEF ordinaria, in capo ai percipienti.

Il nuovo regime - in deroga alla tassazione del reddito d'impresa per trasparenza in capo ai soci/imprenditore - prevede:

- la determinazione della base imponibile IRI secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa previste nel capo VI, titolo I, del TUIR;
- la deducibilità dalla base imponibile IRI degli utili distribuiti entro il limite del reddito dell'esercizio e degli esercizi precedenti già assoggettati a IRI, al netto delle perdite IRI riportabili e non utilizzate.

Si ipotizzi ad esempio che un'impresa individuale produca un reddito imponibile di 100.000 euro nel 2017 e di 130.000 euro nel 2018 e che l'imprenditore prelevi 80.000 euro nel 2018, a carico della riserva formata con gli utili del 2017.

Con riferimento al periodo d'imposta 2017 risulterà dovuta IRI per 24.000 euro (pari al 24% dell'imponibile di 100.000).

Con riferimento al periodo d'imposta 2018 risulteranno dovute:

- IRI per 12.000 euro, calcolata con l'aliquota del 24% su un imponibile di 50.000 euro, pari al reddito d'impresa 2018 al netto degli utili prelevati (130.000-80.000);
- IRPEF ordinaria, calcolata con le aliquote progressive per scaglioni, sull'utile prelevato di 80.000 euro.

Le perdite fiscali maturate in regime IRI sono utilizzate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.

L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (quindi l'opzione per il 2017 deve essere esercitata nel modello Redditi 2018).

Poiché non sono previsti parametri dimensionali per l'esercizio dell'opzione, possono accedervi anche i contribuenti minori, purché optino per la contabilità ordinaria.

### **Disciplina dell'Aiuto alla crescita economica (ACE)**

Viene modificato il coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa dal 4,75% (misura prevista per il 2016):

- al 2,3%, per il 2017;
- al 2,7% per il 2018 e i periodi d'imposta successivi.

---

## **Super-ammortamenti e Iper-ammortamenti**

L'agevolazione dei super-ammortamenti - consistente nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi nella misura del 40% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili - viene estesa agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni.

A differenza dell'agevolazione spettante nel 2016, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata.

Allo scopo di stimolare i processi di trasformazione tecnologico-digitale in chiave "Industria 4.0", vengono anche introdotti gli "iper-ammortamenti", relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016 (come, ad esempio, quelli il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati).

Tali investimenti, effettuati a partire dal 1.1.2017 entro i termini temporali e alle condizioni di cui sopra, danno diritto a una maggiorazione del 150% del costo di acquisto ai fini della deduzione fiscale degli ammortamenti e dei canoni di leasing. Inoltre è prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali correlati (software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").

---

## Proroghe e riapertura di termini

Vengono riaperti i termini per la fruizione delle seguenti agevolazioni:

- assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice, per le operazioni effettuate entro il 30.9.2017;
- estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale, per le estromissioni avvenute entro il 31.5.2017;
- rivalutazione dei beni d'impresa, da effettuarsi nel bilancio al 31.12.2016;
- rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, a condizione che entro il 30.6.2017 sia asseverata la perizia di stima e venga versata l'imposta sostitutiva (per l'intero ammontare o per la prima rata, in caso di opzione per il versamento rateale).

Vengono inoltre prorogate, con alcune modifiche, le detrazioni fiscali per le spese sostenute fino al 31.12.2017 per gli interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La proroga delle detrazioni fiscali viene invece disposta per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali e agli interventi antisismici.

---

## Misure a favore della scuola e degli studenti

### **Detrazione IRPEF delle spese sostenute per la frequenza scolastica**

La detrazione IRPEF del 19% delle spese per la frequenza scolastica (scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e di secondo grado) si applica su un importo annuo, per studente, non superiore a:

- 564,00 euro, per l'anno 2016 (in precedenza l'importo massimo era pari a 400,00 euro);
- 717,00 euro, per l'anno 2017;
- 786,00 euro, per l'anno 2018;
- 800,00 euro, a decorrere dall'anno 2019.

La detrazione spetta sia in relazione alle scuole statali, che alle scuole paritarie private.

### **Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori**

Viene esteso il diritto:

- alla detrazione IRPEF del 19% e
- alla deducibilità dal reddito d'impresa (nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, in una misura massima di 70.000 euro annui)

anche in relazione alle erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25.1.2008.

### **Bonus cultura**

Viene estesa ai giovani che compiono 18 anni nell'anno 2017 la Carta elettronica dell'importo nominale massimo di 500 euro, da spendere per finalità culturali, ivi incluso l'acquisto di musica registrata, corsi di musica e di teatro e corsi di lingua straniera.

### **Bonus per l'acquisto di strumenti musicali**

Anche per il 2017 viene concesso agli studenti un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.